

REGOLAMENTO
DEGLI UTILISTI

DI

CAPUGNANO E CASTELLUCCIO



TIP. R. LANZARINI
VERGATO



Natura ed estensione dei fondi comuni

Art. 1. — I beni assegnati agli Utilisti risultano dalla sentenza della Giunta degli Arbitri in Vergato dell' 12 Maggio 1892 pronunciata a termini della legge 24 giugno 1888, n. 5489 che abolisce la servitù di pascolo di seminare, di legnatico, di vender erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nell'ex Provincia Pontificia.

Art. 2. — I beni consistono in una vasta estensione di terreno ad uso pascolo e legnatico.

Art. 3. — L'estensione dei fondi risulta dalla pianta del Sig. Ing. Gasparini che si unisce in allegato A al presente Regolamento.

Art. 4. — Sono considerati Utilisti e perciò aventi i diritti spettanti loro dallo stesso Regolamento le famiglie che risiedono nelle frazioni di Capugnano e Castelluccio senza distinzione di numero né di condizione.

Sono però escluse le famiglie che soggette alla giurisdizione ecclesiastica della Parrocchia di Capugnano, dipendono dal Comune di Granaglione.

Modo di amministrazione e godimento dei fondi

Art. 5. — L'amministrazione sarà tenuta da un Consiglio che sarà nominato in conformità delle norme che in altra parte del Regolamento saranno date.

Perdono tosto il diritto di Utilisti, le famiglie che emigrano dalle due Parrocchie, e l'acquistano quelle che vi immigrano prendendovi stabile residenza. Tale diritto sarà perduto od acquistato all'atto della cancellazione od inscrizione a norma dell'art. 41.

¶ E' considerato Utilista il capo di famiglia come rappresentante tutta la famiglia stessa. Emigrando il solo capo della famiglia, questa non perde il diritto e viene rappresentata da chi tiene il posto suo durante l'assenza.

4

Art. 6. — Il godimento dei beni consiste nei diritti d'uso di pascolo e legnatico.

Art. 7. — Il diritto di pascolo consiste nella facoltà che hanno tutti gli Utilisti di condurre il bestiame nei beni inculti e boschi di loro proprietà.

Art. 8. — I modi di usare del pascolo sono i seguenti:

a) nessuno può introdurre bestiami al pascolo nelli ripetuti beni e bandite comunali dal 1º aprile a tutto il 30 settembre d'ogni anno, senza averne prima riportato in iscritto dall'affittuario o dal Presidente del Consiglio la detta licenza.

Art. 9. — Il pascolo del bestiame non potrà aver luogo se non in quei siti che a mente delle leggi forestali furono nelle debite forme dichiarati liberi al pascolo, ritenuto riguardo al pascolo delle capre quanto dispone l'art. 15 e mediante il pagamento delle tasse che ogni contratto d'affitto saranno fissate dal Consiglio in apposito Capitolato.

Art. 10. — Le tasse dovute dagli Utilisti per l'esercizio dei diritti di pascolo verranno pagate a mano dal deliberatario di un tale diritto, a norma del Capitolato che serve per l'appalto del medesimo o da chi verrà dal Consiglio designato.

Art. 11. — Nelle bandite Vallimenga e Tresana non si può aprire il pascolo prima del 13 e dopo il 20 Giugno d'ogni anno.

Art. 12. — Nelle epoche designate dovranno i richiedenti farne speciale dichiarazione a chi ne eserciterà il pascolo, ossia chi ha preso in affitto il pascolo stesso detto anche banditario, e la dichiarazione stessa verrà notata in apposito registro, su cui verranno pure inseriti i Cognomi e Nomi dei medesimi, quelli dei loro guardiani, la qualità e quantità di bestie che intendono far pascolare.

Art. 13. — Tale registro sarà tenuto a madre e figlia, una ricevuta (figlia) della dichiarazione sarà staccata dal registro e rimessa al richiedente il quale potrà allora condurre ed inviare il bestiame al pascolo.

Art. 14. — La bolletta sarà custodita dal guardiano del bestiame il quale dovrà renderla ostensibile ad ogni richiesta dell'appaltatore od agenti Municipali od incaricati dall'Amministrazione.

Art. 15. — Le capre non si potranno far pascolare fuorchè in quei luoghi precisi che saranno specialmente determinati dal Consiglio ed indicati nelle bollette di concessione.

Art. 16. — Il guardiano non potrà mai indursi in boschi od altri fondi Comunali, armato di scure, falce od altra arma qualunque tagliente.

Art. 17. — Nessuna altra privativa eccettuata quella d'erba e foglie e l'altra di fare stabiati e di seminare nei luoghi però permessi, viene accordata all'aggiudicatario ed agli Utilisti.

Art. 18. — Il Consiglio resta facoltizzato di portare al capitolato di appalto quelle modificazioni che crederà del caso nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 19. — Il legnatico consiste nel diritto di prendere dai boschi la legna da fuoco necessaria per ciascuna famiglia, non mai quella necessaria alla riparazione o costruzione di fabbricati o per altro ecc.

Art. 20. — L'esercizio del diritto d'uso del legnatico è attribuito per fuochi non per capi, (ossia) compete ai singoli capi di famiglia od a chi li rappresenta e non ai singoli individui che compongono la famiglia stessa.

Per tale esercizio verrà ogni anno assegnata al Consiglio d'Amministrazione una zona sufficiente a modo di rotazione affinchè i tagli siano regolari, fatti ad arte o sotto la sorveglianza della Guardia Forestale, e così provvedere alla vegetazione e conservazione dei boschi.

I tagli non potranno eseguirsi che dall'Ottobre a tutto il Maggio d'ogni anno.

Ogni Capo famiglia potrà procurarsi tanta legna da ardere quanta è necessaria per tutta la sua famiglia e non di più.

Art. 21. — Gli Utilisti potranno raccogliere la legna da ardere nei luoghi indicati ogni anno dal Consiglio d'Amministrazione e mai in quantità maggiore del bisogno regolato dal fuoco e dal numero dei membri della famiglia.

Ma nessuno potrà asportare legna dai boschi senza avere avuto e ritirata una bolletta dal Presidente del Consiglio che si rilascia senza spesa ma che varrà per prefiggersi il tempo dell'esercizio e la quantità della legna, e sarà la medesima esibita ad ogni richiesta degli agenti e guardie forestali e degli incaricati dall'Amministrazione.

Art. 22. — E' assolutamente proibita la vendita della legna e l'ammassarne in più del bisogno.

Art. 23. — Il foraggio non può esercitarsi che sulle piante di alto fusto di riserva, eccetto che alcuna di esse venga espressamente compresa nella concessione.

Art. 24. — L'esercizio del diritto di legnatico potrà essere limitato e ridotto secondo lo stato e la disponibilità dei beni per cui ha luogo.

Art. 25. — Il Consiglio d'Amministrazione non potrà in verun modo concedere agli Utilisti il permesso di carbonizzare legna.

Art. 26. — Salvo sempre, e riservate le disposizioni delle Leggi Generali, le contravvenzioni ai presenti articoli che riguardano gli esercizi di diritto, pascolo, e legnatico saranno denunziate ed accettate dagli agenti e guardie forestali, dagli incaricati dell'Amministrazione, dalla pubblica forza e dagli Agenti tutti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza e punite con pene di polizia.

Sarà sempre però ammessa l'oblazione dei contravventori ed allora le contravvenzioni saranno transate davanti al Presidente col pagamento di L. 1 a L. 5 oltre i danni.

Art. 27. — L'Agente che eleva la contravvenzione avrà diritto della metà dell'oblazione.

Mezzi coi quali si provvede alla comunione

Art. 28. — Il Consiglio d'Amministrazione potrà alienare a mezzo d'Asta pubblica lotti di macchie faggete.

Art. 29. — La vendita non può esser fatta che per un numero di lotti che si ritengono superiori ai diritti di legnatico avuto sempre riguardo anche al fabbisogno degli anni successivi.

Art. 30. — Il Consiglio allorquando stabilisce di alienare qualche lotto ne pubblica la deliberazione all'Albo Pretorio del Comune ed alle Chiese delle due frazioni.

Art. 31. — Ogni Utilista potrà presentare reclami contro la deliberata alienazione entro 8 giorni al Consiglio d'Amministrazione stesso che decide in prima istanza.

Art. 32. — Qualora l'Utilista ricorrente non si ritenga soddisfatto della decisione del Consiglio potrà promuovere ricorso entro altri 8 giorni alla Giunta Provinciale Amministrativa che decide in via definitiva.

Art. 33. — Le aste dovranno sempre seguire a mezzo d'asta pubblica ed in conformità del Regolamento 4 Maggio 1885, N. 3074 sull' Amministrazione e sulle contabilità generali dello stato.

Art. 34. — Il ricavato della vendita dei lotti prelevate le spese obbligatorie d'Amministrazione sarà ripartito nel seguente modo e cioè:

Per quanto a un terzo sia tenuto a disposizione dell'Amministrazione per scopo di beneficenza fra i veramente bisognosi degli Utilisti e in quanto ai

due terzi ripartiti ogni anno in parti uguali fra tutti gli Utilisti iscritti nelle liste. Sarà tenuto però un fondo di riserva per le spese eventuali ordinarie e straordinarie e che il Consiglio d'Amministrazione fisserà all'atto della ripartizione nel modo indicato.

Nomina e responsabilità degli Amministratori

Elezioni delle cariche sociali

Convocazione delle Assemblee e del Consiglio

Art. 35. — Il Consiglio d'Amministrazione sarà composto di N. 8 membri dei quali 4 appartenenti alla frazione di Castelluccio e 4 a quella di Capugnano. Questi dovranno essere investiti della qualità di Utilisti ed essere perciò iscritti nella lista.

Art. 36. — I Consiglieri durano in funzioue due anni. Si rinnovano per metà ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Art. 37. — Dopo l'elezione generale la scadenza nel primo anno è determinata dalla sorte. In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Art. 38. — Il Consiglio nomina a maggioranza assoluta di voti il Presidente scegliendo fra i suoi membri. A parità di voti fra i candidati verrà proclamato Presidente il maggiore di età.

Art. 39. — Il Presidente dura in carica due anni e non può essere rieletto senza interruzione più di una volta.

Art. 40. — Perdendosi la qualità di utilista si cessa di far parte del Consiglio.

Art. 41. — Le elezioni parziali del Consiglio si effettueranno nell'Assemblea generale che avrà luogo nel mese di Luglio in base alla lista degli utenti che sarà riveduta dal Consiglio entro il mese di Aprile. Nella lista avranno diritto di essere iscritti tutti i Capi famiglia utenti i quali compongono l'assemblea generale. La deliberazione di revisione sarà pubblicata dal 1º al 15 Maggio ed ogni Utilista potrà reclamare al Consiglio contro le indebite inserzioni o cancellazioni. Il Consiglio deciderà sui reclami presentati entro la seconda quindicina di Maggio dandone comunicazione agli interessati.

Art. 42. — Il ricorrente che non si ritiene soddisfatto della decisione del Consiglio potrà promuovere reclamo entro il mese di Giugno che sarà discusso in via definitiva dall'adunanza nell'assemblea generale.

MODIFICATO 1964

Art. 43. — Il Consiglio nominerà pure, scegliendo fra gli Utilisti un Esattore - Cassiere.

Art. 44. — La nomina dell'Esattore Cassiere sarà fatta mediante concorso ed alle condizioni che stabilirà il Consiglio d'Amministrazione. Dovrà essere fissata e presentata una cauzione che pure fisserà il Consiglio mediante ipoteca su beni immobili, oppure in cartelle del Debito Pubblico o libretto della Cassa di Risparmio vincolato. La nomina avrà la durata di anni 5, gli oneri nonchè il compenso saranno descritti nell'avviso di concorso.

Art. 45. — Il Consiglio nominerà il proprio Segretario che dovrà essere persona esperta e retribuito conformemente a quanto fisserà il Consiglio stesso.

Art. 46. — La nomina del Presidente, del Segretario e del Cassiere avrà sempre luogo entro 15 giorni dalle elezioni generali o parziali.

Art. 47. — Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di Consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 48. — Le elezioni dei Consiglieri seguiranno colle norme delle elezioni amministrative, sia per quanto riguarda la convocazione che per le operazioni. Presiederanno gli uffici elettorali il Presidente del Consiglio ed il Consigliere Anziano, ed all'ufficio di scrutatore per ogni sezione saranno chiamati i due utenti più vecchi e i due più giovani che si troveranno presenti nella sala delle elezioni. Gli uffici così costituiti nomineranno fra gli utenti presenti il Segretario.

Art. 49. — Fra gli eletti contemporaneamente si avranno per anziani i consiglieri che ottennero il maggior numero di voti ed a parità di voti il maggiore d'età.

Art. 50. — In assenza od impedimento del Presidente fungerà in sua vece il Consigliere anziano.

Art. 51. — Sono eleggibili alla carica di Consiglieri tutti gli Utenti inscritti nella lista, eccettuati:

1. Gli analfabeti;
2. Le donne;

3. Gli interdetti e gli inabilitati, i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia, e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimo-

nianza o calunnia, per l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvo i casi di riabilitazione a termini di legge;

4. Coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servigi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'Amministrazione;

5. Coloro che hanno lite vertente coll'Amministrazione;

6. I minori d'età agli anni 21.

Art. 52. — Non possono essere contemporaneamente nel Consiglio il padre e figli, il suocero ed il genero, i fratelli e gli ascendenti e discendenti.

Art. 53. — Gli Utenti saranno distinti in due sezioni elettorali e divisi per frazioni, ed ognuna di queste concorrerà a nominare i propri Consiglieri.

Art. 54. — Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso in conformità dell'Art. 90 della Legge Comunale e colle stesse norme e cioè in prima istanza al Consiglio d'Amministrazione, quindi alla Giunta Provinciale Amministrativa che decide in via definitiva.

Art. 55. — Il Consiglio d'Amministrazione e la Giunta Provinciale Amministrativa quando accolgono reclami loro presentati correggono secondo i casi il risultato delle elezioni, sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 56. — I Consiglieri entrano in carica il giorno susseguente alle Elezioni.

Art. 57. — Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuato il caso che si tratti di cose concernenti a persone.

Art. 58. — Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'Albo pretorio ed alle due chiese delle frazioni nel 1º giorno festivo successivo alla loro data. Ciascun Utilista potrà aver copia delle deliberazioni.

Art. 59. — Ogni Utilista potrà reclamare alla Giunta Provinciale Amministrativa contro le deliberazioni del Consiglio ed avrà il termine di giorni 5 dal giorno delle pubblicazioni.

Art. 60. — Il Consiglio non può deliberare se non interviene tre quarti dei Consiglieri assegnati; però la seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti non meno di tre.

Art. 61. — Il Consiglio delibera sempre a maggioranza di voti ed in conformità all'art. 86.

Art. 62. — Il Consiglio rende conto annualmente all'assemblea della sua gestione.

Art. 63. — L'Esattore - Cassiere riscuoterà la somma di cui ne riceverà avviso dal Consiglio ed i pagamenti gli eseguirà in base a mandati che dovranno essere sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario nonchè corredati di tutti i documenti giustificativi e legali della spesa.

Art. 64. — L'anno finanziario comincia col 1º Gennaio e termina col 31 Dicembre dello stesso anno.

Art. 65. — Il Consiglio entro il mese di Settembre compilerà e delibererà il bilancio preventivo per l'anno veniente, ed il conto consuntivo dello scorso anno sarà approvato dal Consiglio entro il mese di Maggio.

Art. 66. — Tanto i bilanci che i consuntivi dovranno ottenere la sanzione della Giunta Provinciale Amministrativa.

Art. 67. — Chiunque dall'Esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari dell'Amministrazione, rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione Amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale contro coloro che senza titoli s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 68. — Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le L. 100, si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il Prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguitano a licitazione o trattativa privata.

Art. 69. — L'Amministrazione non può contrarre mutui se non alle condizioni seguenti :

1. Che vengano deliberati dal Consiglio col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

2. Che siano deliberati due volte in riunione da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3. Che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi di indole straordinaria;

4. Che sia garantito l'ammortamento del debito determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

Il termine stabilito in questo Articolo potrà essere abbreviato dal Prefetto con Decreto motivato.

Art. 70. — Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni del Consiglio in uno ai ricorsi presentati sarà a cura del Presidente trasmesso al

Prefetto e rispettivamente al Sotto-Prefetto entro otto giorni della loro data.

Il Prefetto od il Sotto-Prefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'Amministrazione.

Art. 71. — Il Prefetto o Sotto-Prefetto entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'art. 70 sospende con Decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il Decreto viene immediatamente notificato al Presidente ed anche al Prefetto se sia emanato dal Sotto-Prefetto.

Art. 72. — La deliberazione diventa esecutiva se rimandata col visto del Prefetto o Sotto-Prefetto o se il Decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese pei Bilanci e pei Conti Consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardare l'esecuzione.

Il Prefetto sentito il Consiglio di Prefettura pronuncia con Decreto motivato l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'art. 69.

L'annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorso 30 giorni dalla data della ricevuta di che all'articolo 70.

Art. 73. — Contro il Decreto di annullamento può il Consiglio ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Decreto, al Governo del Re, il quale provvede con D. R. previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 74. — Sono sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa :

1. L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonchè la costituzione di servizi e la contrattazione di prestiti ;

2. L'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro ;

3. Le locazioni e conduzioni oltre i 12 anni.

Art. 75. — Sono altresì soggetti all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa :

1. Le spese che vincolano i Bilanci oltre i 5 anni ;

2. I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni, il Prefetto trasmetterà al competente ministero copia dei regolamenti approvati dalla Giunta Provinciale.

Il Ministero udito il Consiglio di Stato, può annullare in tutto od in parte in quanto siano contrari alle leggi ed ai regolamenti generali.

Art. 76. — Nel caso di negare o sospendere le applicazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il Prefetto quanto la Giunta Provinciale Amministrativa ne faranno conoscere al Consiglio i motivi e sulle repliche date dal medesimo procederanno alla decisione.

Art. 77. — Spetta alla Giunta Provinciale Amministrativa, udito il Consiglio, di fare l'Ufficio in Bilancio, le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 78. — Quando il Consiglio non ispedisce i mandati, non dia esegimento alle deliberazioni approvate, o non compia le operazioni fatte obbligatorie dalle leggi e regolamenti provvederà la Giunta Provinciale Amministrativa.

Art. 79. — Contro la decisione, o decisioni, della Giunta Provinciale Amministrativa, il Consiglio potrà ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con Decreto Reale, previa il parere del Consiglio di Stato.

Art. 80. — Il Consiglio non potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza aver ottenuto la autorizzazione dalla Giunta Prov. Amministrativa.

Art. 81. — Gli amministratori che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termine del presente regolamento, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 82. — Il Prefetto o Sotto-Prefetto potrà verificare la regolarità del servizio d'Amministrazione. In caso di omissione per parte del Consiglio o del Presidente nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un Commissario sul luogo per la evasione degli affari in ritardo.

Art. 83. — La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima.

Tuttavia nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.

Art. 84. — Il Consiglio non può deliberare nè mettere a partito alcuna proposta e questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 85. — I Consiglieri si asterranno dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, come pure quando si tratta d'interesse proprio, od interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

Art. 86. — I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata o seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta di voti.

Art. 87. — Terminate le votazioni il Presidente, coll'assistenza di due Consiglieri ne riconosce e proclama l'esito.

S'intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 88. — I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 89. — Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 90. — I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano fra i presenti e dal Segretario.

Art. 91. — Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 92. — L'Esattore-Cassiere deve rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'Esercizio cui si riferisce.

Art. 93. — Ove malgrado la convocazione del Consiglio non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 94. — L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti del Consiglio a termine degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'Ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 95. — Il Consiglio è responsabile delle carte affidategli.

Sarà sempre fatta regolare consegna in ogni cambiamento di Presidente.

Art. 96. — Il Consiglio può essere sciolto per gravi motivi d'ordine pubblico e quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alle nuove elezioni entro il termine da uno a tre mesi.

Art. 97. — In caso di scioglimento del Consiglio l'Amministrazione è affidata ad un Commissario straordinario nominato dal Prefetto. Il Commissario straordinario esercita le funzioni che le leggi ed il regolamento conferiscono al Consiglio.

Art. 98. — In caso di elezioni generali la nomina dei Presidenti e Segretari per le due sezioni Elettorali spetta al Sindaco e la scelta dovrà cadere fra gli Utenti.

Art. 99. — Per tutte le altre disposizioni e pel buon funzionamento dell'Amministrazione si richiama la Legge 4 Agosto 1894, in base a cui l'associazione degli Utilisti è considerata persona giuridica.

Disposizioni transitorie

Art. 100. — Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dall'attuale Amministrazione.

Art. 101. — Entro due mesi dalla promulgazione del presente Regolamento il Consiglio resta incaricato di procedere all'affrancazione del canone annuo che grava i beni a favore del Municipio.

Art. 102. — Entro due mesi dalla promulgazione del presente Regolamento il Consiglio dovrà addivenire alla divisione dei beni fra le due frazioni e di conseguenza alla costituzione delle due Amministrazioni distinte. In tal caso ognuna di queste sarà retta da un proprio Consiglio composto di 4 membri ciascuno ed avranno il diritto di apportare quelle modificazioni al Regolamento che crederanno del caso, previa l'approvazione delle autorità che hanno approvato il presente statuto.

Approvato dall'assemblea degli Utenti nel giorno 25 Agosto 1895 come a Verbale.

La Commissione

Don Carlo Righetti - Nanni Giuseppe - Giuseppe Negretti

A. Vannini - Segretario

N. 18850.

Bologna, 21 Gennaio 1897.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella tornata del 13 Gennaio 1897, a mente dell'art. 4 della Legge 4 Luglio 1894 N. 397.

*per Il Prefetto Presidente
DONEDDU*